

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4226 del 02/11/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA PROBIOTEC DI SARRA DAVID & C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI E BIOTECNOLOGIE PER IL SETTORE AGROALIMENTARE E I PROCESSI FERMENTATIVI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), VIA ROMA N. 100.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4317 del 28/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno due NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA PROBIOTEC DI SARRA DAVID & C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI E BIOTECNOLOGIE PER IL SETTORE AGROALIMENTARE E I PROCESSI FERMENTATIVI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), VIA ROMA N. 100.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta PROBIOTEC DI SARRA DAVID & C. S.N.C., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Villanova sull'Arda) con nota dell'11/06/2016 (Prot. Arpae n. 7331 del 12.06.2016), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione e commercio di prodotti e biotecnologie per il settore agroalimentare e i processi fermentativi" svolta nel Comune di Villanova sull'Arda, via Roma, 100. In particolare l'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;
- nota del 28.07.2016 (acquisita in pari data al prot. Arpae n. 8059), con cui questa Struttura ha richiesto alla Ditta di integrare l'istanza di cui sopra con la documentazione relativa alle emissioni in atmosfera;
- lettera del 19.08.2016 (iscritta al prot. Arpae n. 8993 di pari data), con cui la suddetta Unione ha trasmesso la comunicazione del 17.08.2016, con cui la Ditta ha chiesto una proroga fino al 20.08.2016 per la produzione della documentazione richiesta;
- integrazioni del 20.09.2016, trasmesse dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con nota del 26.09.2016 (prot. Arpae n. 10382 di pari data), con cui la ditta ha dichiarato che le emissioni in atmosfera da autorizzare derivano rispettivamente dalla "produzione di vapore E2", "scalda acqua E3" ed una "cappa aspirazione vapore E4". L'istanza precedentemente avanzata deve pertanto intendersi rettificata con la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006;
- integrazioni trasmesse dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con nota del 17.10.2016, prot. n° 8821 (prot. Arpae n. 8821 di pari data), inerente la valutazione di impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- presso l'insediamento in oggetto vengono generate:
 - acque reflue provenienti dal lavaggio superfici ed attrezzature utilizzate per la produzione di lieviti autoctoni, colture starter e fermenti lattici;
 - acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici (preventivamente trattate mediante fossa Imhoff);
- tutte le acque reflue di cui sopra convergono in un sistema di trattamento costituito da fossa imhoff e vassoio assorbente dimensionato per 32 A.E.; tale sistema di trattamento è dotato di un pozzetto di prelievo fiscale;
- il certificato analitico (depositato agli atti della conferenza come allegato 1 unitamente alla planimetria - allegato 2 - nella quale è indicato il punto di prelievo) delle acque reflue provenienti dal lavaggio superfici ed attrezzature prima di qualsiasi trattamento depurativo ha evidenziato il rispetto

della tabella 1) del punto 5) della Deliberazione G.R. n° 1053/2003; lo scarico è pertanto classificato come scarico di acque reflue industriali assimilate alle ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

- il carico organico generato risulta inferiore a 50 A.E.;
- lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapita nel corpo idrico superficiale "scolina agraria" confluyente nel canale consortile denominato "di Guardia C.A.A.A." (Canale Allacciante Acque Alte, canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1182 del 13/06/2012 (parte integrante del Provvedimento Unico del 05/07/2012, prot. n° 2583/2012/UT, rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Villanova sull'Arda);

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 18/10/2016 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni del rappresentante della Ditta ed, in particolare, il riscontro positivo del rappresentante del Comune in ordine alla valutazione di impatto acustico presentata dalla Ditta - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta PROBIOTEC DI SARRA DAVID & C. S.N.C. - per l'attività di "produzione e commercio di prodotti e biotecnologie per il settore agroalimentare e i processi fermentativi" svolta nell'impianto in oggetto - dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- autorizzazione ex art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **PROBIOTEC DI SARRA DAVID & C. S.N.C.** (C.F. 01162120339) per l'attività di "produzione e commercio di prodotti e biotecnologie per il settore agroalimentare e i processi fermentativi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Villanova sull'Arda, via Roma, 100 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale;;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E2 CALDAIA PRODUZIONE VAPORE

Portata massima	400 Nm ³ /h
Durata massima annua	250 gg/anno
Durata massima giornaliera	3 h/gg
Altezza minima	9,2 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
materiale particolato	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 CALDAIA PER IL RISCALDAMENTO ACQUA

Portata massima	100 Nm ³ /h
Durata massima annua	250 gg/anno
Durata massima giornaliera	3 h/gg
Altezza minima	9,2 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
materiale particolato	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E4 CAPPA ASPIRAZIONE VAPORE ACQUEO

Durata massima annua	250 gg/anno
Durata massima giornaliera	3 h/gg
Altezza minima	9,2 m

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E1, E2 ed E3, il gestore può non effettuare autocontrolli nel caso in cui l'impianto termico sia alimentato a gas metano e funzioni correttamente;
- b) devono essere adottati accorgimenti da mettere in atto al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I. 10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
- d) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- e) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- f) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- g) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, la ditta è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. allo Sportello Unico ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;

3. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale "scolina agraria" confluyente nel canale consortile denominato "di Guardia C.A.A.A."le seguenti prescrizioni:
- a) il pozzetto di prelievo fiscale a valle del sistema di trattamento dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue;
 - b) al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento dovranno essere periodicamente asportati (almeno una volta all'anno) i fanghi in esubero dalle fosse Imhoff; la documentazione comprovante tale operazione dovrà essere mantenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente,
 - c) almeno una volta all'anno venga eseguita un'analisi delle acque reflue industriali in ingresso al "collettore raccolta acque" (punto 3 della planimetria depositata agli atti della conferenza) ricercando i parametri indicati nella tabella 1 della Deliberazione G.R. n° 1053/2003; copia dei certificati analitici dovrà essere prontamente inoltrata all'ARPAE;
 - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - e) nel caso si verificano imprevisti modificano il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi al sistema di trattamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'AUSL e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione della modalità dello scarico rispetto a quanto agli atti;
4. **di fare salvo che** i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
5. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1182 del 13/06/2012 (parte integrante del Provvedimento Unico del 05/07/2012, prot. n° 2583/2012/UT, rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Villanova sull'Arda);
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.